



**Associazione
Libere
Imprese**

A.L.Im.

Associazione Libere Imprese

20124 Milano – C.so Buenos Aires, 77
(Costituita con atto 16 giugno 1980)

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Scopo, Sedi

ART. 1 - E' costituita in Milano l'Associazione Libere Imprese, denominata **A.L.Im.**

Possono essere Soci gli enti privati – imprese individuali e collettive di qualsiasi ramo di attività, studi professionali singoli o associati, enti formativi, organizzazioni non lucrative – che abbiano la loro sede o una stabile organizzazione nel territorio Nazionale.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

ART. 2 - Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi morali, sindacali, economici, di formazione professionale, di selezione del personale e comunque sorgenti dall'esercizio delle attività delle Aziende rappresentate nelle forme e con i limiti stabiliti dagli organi sociali.

In tale ambito l'Associazione assisterà le imprese aderenti nelle controversie di lavoro, sia individuali che collettive, e fornirà ogni opportuna informativa ed assistenza in materia sindacale, previdenziale ed amministrativa in conformità delle esigenze delle Imprese associate, nonché delle categorie in essa rappresentate.

L'Associazione si prefigge inoltre lo scopo di coadiuvare le imprese associate nei loro rapporti con paesi esteri.

L'Associazione si propone altresì la promozione e il coordinamento dell'attività degli Associati, con riferimento anche ai processi di formazione e orientamento professionale, nei metodi e nei contenuti. A tal fine viene riconosciuto all'Associazione il potere di:

- promuovere e coordinare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e orientamento professionale, rapportandosi con le Pubbliche Amministrazioni Nazionali – Internazionali e Comunitarie, al fine di soddisfare la richiesta delle figure professionali necessarie alle Imprese Associate;
- sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza, studio e diffusione delle esperienze nel campo delle collaborazioni commerciali e produttive, nonché del trasferimento di tecnologie, il tutto sia in Italia che in Paesi esteri;
- intervenire sulle problematiche del mercato del lavoro con riferimento anche alla ricerca, selezione e formazione del personale;

Essa dispone pertanto delle strutture organizzative necessarie al conseguimento degli scopi prefissi ivi incluse quelle necessarie alla stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro che ricadano nei suoi ambiti e competenze.

ART. 3 - L'Associazione ha sede in Milano.

Eventuali altri uffici e sedi, sia temporanei che permanenti, autonomi o dipendenti amministrativamente dalla sede possono essere costituiti con delibera consiliare.

L'Alim non persegue scopi di lucro e può aderire con ratifica assembleare ad organizzazioni pluriregionali o nazionali le cui norme statutarie siano consone al presente statuto.

La costituzione di eventuali altre sedi o uffici, nonché l'adesione ad altre organizzazioni, potranno essere precedute da una missione esplorativa, decisa dal Presidente, che dovrà saggiare l'opportunità dell'azione

TITOLO II

Dei Soci

ART. 4 - Le domande di ammissione all'Associazione inoltrate dalle aziende sono sottoposte al Presidente che decide in prima istanza.

Le domande reiette saranno motivate e le motivazioni portate a conoscenza del Consiglio che decide inappellabilmente.

Con l'ammissione l'Azienda resta impegnata ad appartenere alla Associazione per un periodo di due anni dalla data di iscrizione. Se tre mesi prima della scadenza di tale impegno l'Azienda non comunica con lettera raccomandata la sua volontà di dimettersi, l'iscrizione si intende rinnovata per altri due anni e così analogamente per i bienni successivi.

Gli aspiranti Soci nella domanda di iscrizione dovranno indicare:

- il domicilio al quale saranno da recapitarsi le notifiche, le comunicazioni e ogni altro avviso diramato dall'Associazione;
- il nominativo della persona fisica che rappresenta l'ente associando, munita dei necessari poteri secondo le norme interne del medesimo, alla quale spetterà l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari.

Le successive variazioni non potranno essere opposte all'Associazione se non le saranno state comunicate tempestivamente per iscritto.

ART. 5 - Ogni singolo Socio ha sempre il diritto di promuovere nei confronti degli organi sociali la revisione di deliberazioni o la modificazione di un comportamento purché ottenga l'adesione preventiva di almeno un decimo dei soci iscritti alla data dell'ultima assemblea.

I Soci dimissionari non possono esercitare alcun diritto né di iniziativa né di voto.

L'istanza quando sia proposta con le predette adesioni, sarà esaminata dal Collegio dei Probiviri, il quale dovrà sottoporla a referendum fra gli associati.

ART. 6 - Il singolo Socio, con l'adesione preventiva di oltre il 30% degli iscritti computati come all'articolo precedente, può sempre opporsi alle deliberazioni degli organi sociali e provocare l'immediata convocazione dell'assemblea che potrà deliberare sull'operato del consiglio e stabilirne anche l'eventuale decadenza.

ART. 7 - I soci all'atto dell'iscrizione si obbligano

a) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipulassero e adottassero in nome dell'Associazione.

b) ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione;

c) a corrispondere la quota d'iscrizione ed alle rispettive scadenze i contributi che l'assemblea fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di agire per il recupero coattivo dei relativi importi innanzi il Foro di Milano, cui spetterà la competenza esclusiva a decidere in merito.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti neanche indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 8 - Il Socio perde tale sua qualità per:

a) dimissioni;

b) cessazione attività dell'impresa;

c) espulsione;

Il Socio che venga a trovarsi in una delle condizioni suesposte non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, ne può pretendere alcun rimborso.

I Soci dimissionari non possono: esercitare alcun diritto né di iniziativa né di voto in qualsiasi sede o circostanza; conferire e/o essere portatori di deleghe; essere candidati a cariche sociali.

ART. 9 - Le dimissioni devono essere presentate dalle persone e nei termini fissati al precedente art. 4, III e IV capoverso.

ART. 10 - Le dimissioni danno diritto all'Associazione di ripetere i contributi fino al termine del biennio nel corso del quale vengono presentate. La cessazione di attività, comprovata, fa cadere l'obbligo del contributo non maturato. La messa in liquidazione dell'Azienda, l'amministrazione controllata o altre forme giuridiche sopravvenienti allo "status" di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, fin tanto che esiste un'attività produttiva.

ART. 11 - L'espulsione può essere proposta da qualunque organo sociale o da qualunque Socio, con motivato esposto, per fatti ledenti lo spirito associativo o l'onore della persona o della categoria in qualsiasi momento. Sulla domanda di espulsione, sentito il proponente e il Socio contro il quale è proposta l'espulsione, decide con voto segreto il Consiglio, con una maggioranza che non sia inferiore a tre quarti del numero effettivo dei suoi membri. Contro la deliberazione del Consiglio il Socio escluso può fare opposizione unicamente mediante ricorso alla procedura arbitrale prevista dall' art 39, entro il termine decadenziale di trenta giorni a partire dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato.

TITOLO III **Gruppi di categoria**

ART. 12 - Possono essere costituiti a cura del Consiglio i Gruppi di categoria.

La costituzione, il funzionamento ed i compiti dei Gruppi di categoria saranno regolati da un apposito "Regolamento" approvato dall'assemblea dell'Associazione ed annesso al presente Statuto.

TITOLO IV **Degli Organi Sociali**

ART. 13 - Sono organi sociali:

1. 1. l'Assemblea ;

2. 2. il Consiglio ;

3. 3. il Presidente;

4. 4. il Comitato Esecutivo;

5. 5. il Collegio dei Proviviri;

6. 6. Collegio dei Revisori.

La sede di tutti gli Organi sociali è stabilita presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea, il Consiglio, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori dovranno verbalizzare in appositi registri le deliberazioni adottate. Copie di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Comitato Esecutivo. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

Le cariche sociali sono gratuite

TITOLO V **Dell'assemblea**

ART. 14 - L'Assemblea è organo maggiore e sovrano della Associazione. E' composto da tutti i Soci rappresentati ai sensi dell'art. 4. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di Luglio, a mezzo comunicazione scritta al domicilio di ogni impresa associata non meno di quindici giorni prima della riunione.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio, può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci, con le stesse modalità di quella ordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere del pari convocata qualora sia fatta motivata richiesta con precisa indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo il disposto dell'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve fissarne l'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'assemblea straordinaria sia chiamata a decidere su modifiche statutarie, o su quanto previsto dagli artt. 40 e 41, dovrà essere convocata con un mese di preavviso e durante tale periodo sarà disponibile per ogni associato, presso la sede sociale, testo scritto delle proposte di modifica con relativa motivazione.

In ogni caso le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con una maggioranza di oltre il 60% degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

ART. 15 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti, dopo un'ora da quella indicata nell'avviso di riunione.

L'Assemblea designerà il Suo Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio.

Ogni socio avrà il diritto ad un voto, salvo che egli sia titolare o rappresentante di più aziende associate, nel qual caso godrà tanti voti quante sono le aziende stesse.

Ogni associato ha il diritto di conferire delega ad un altro Socio; ogni Socio può essere portatore di un massimo di due deleghe. La delega deve sempre specificare la riunione assembleare per la quale viene conferita. In nessun caso sono ammesse deleghe di carattere generale.

Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti, presenti in proprio o per delega, inclusi nel computo gli astenuti.

Qualora l'Assemblea sia formata da meno di un quinto degli iscritti o una delibera sia stata approvata da una maggioranza inferiore a 6/10 dei partecipanti, Il Consiglio, su conforme parere del Collegio Arbitrale, potrà riproporre la delibera stessa ad una successiva Assemblea da convocarsi entro trenta giorni.

La decisione presa in tale nuova Assemblea è definitiva.

ART. 16 - L'Assemblea:

- a) approva lo Statuto e le eventuali sue modificazioni;
- b) nomina i componenti del Consiglio, del collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori;
- c) può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente onorario dell'Associazione;
- d) stabilisce le quote e i contributi a carico dei Soci;
- e) approva il bilancio consuntivo ed esamina quello di previsione non oltre sette mesi dopo la chiusura dell'esercizio, che avviene il 31 dicembre di ogni anno;
- f) delibera su ogni questione proposta dai Soci ai sensi dell'art. 6 o dagli Organi dell'Associazione.

TITOLO VI del Consiglio

ART. 17 - Il Consiglio è costituito:

da un massimo di 17 rappresentanti di aziende che saranno eletti dagli Associati riuniti in Assemblea o per corrispondenza secondo il "Regolamento "annesso al presente Statuto;

Dura in carica tre anni.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione. I suoi Membri sono tutti rieleggibili.

ART. 18 -I membri del Consiglio decadono automaticamente dalla carica in caso di:

- loro dimissioni dal Consiglio
- dimissioni dell'impresa che rappresentano
- cessazione dell'attività dell'impresa che rappresentano
- perdita dei requisiti previsti dal precedente art. 4, 4° e 5°
- espulsione

I posti resi vacanti saranno assunti dai componenti supplenti, secondo la graduatoria scaturita dalle elezioni che hanno determinato la nomina del Consiglio.

ART. 19 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta almeno sette giorni prima della riunione. In casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché si possa provare che tutti i componenti il Consiglio hanno ricevuto tempestivo avviso. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente dovrà riunire il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi; entro 30 giorni ogni qualvolta ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 20 - Il Consiglio sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti. Le sue riunioni, con parere unanime dei consiglieri, potranno tenersi anche in video conferenza. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

ART. 21 - Il Consiglio fissa l'azione dell'Associazione nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea.

Elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo composto da almeno cinque Membri del Consiglio, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio può eleggere nel suo seno fino ad un massimo di cinque capi gruppo di categoria, scegliendoli tra i consiglieri eletti in modo da rappresentare al meglio le categorie.

Nomina i propri rappresentanti in seno alle organizzazioni previste dall'art. 3 II comma.

Una mozione di sfiducia che raccolga l'adesione di 3/5 dei componenti del Consiglio, comporta l'automatica decadenza sia del Presidente, che del Comitato Esecutivo; in tal caso il Consiglio deve contestualmente procedere alla nomina del nuovo Presidente e Comitato Esecutivo o rassegnare le dimissioni al completo previa deliberazione del rinnovo delle cariche sociali come previsto ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

TITOLO VII Presidente dell'Associazione

ART. 22 - .1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi con pieni poteri legali e contrattuali.

2. Egli provvede in via ordinaria a tutto ciò che concerne la vita dell'Associazione e che non sia demandato dal presente Statuto alla competenza di altri Organi. Gode di tutte le facoltà necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio, e ha piena disponibilità, a tal fine, delle risorse economiche dell'Associazione medesima, con solo limite dell'alienazione dei beni immobili e dei beni mobili di valore superiore a Euro 2.000=, da calcolarsi in base al prezzo di carico al netto delle quote di ammortamento già stanziati in bilancio.

3. In via esemplificativa e non tassativa, il Presidente stipula i contratti di compravendita; stipula e risolve i contratti di lavoro col personale dipendente; intrattiene i rapporti assicurativi sia obbligatori che volontari, con facoltà di stipulare e risolvere i relativi contratti; stipula e risolve i contratti d'opera, di appalto, di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di locazione anche finanziaria di beni mobili e immobili; può costituire, movimentare e chiudere conti correnti bancari; agisce in giudizio a nome e per conto dell'Associazione e per la conservazione del patrimonio sociale.

4. Il Presidente, sotto la sua responsabilità, può conferire delega al Direttore Generale per tutto quanto è previsto nel comma precedente. La delega può essere generale per quanto relativo ai rapporti col personale dipendente, la gestione delle assicurazioni obbligatorie, la movimentazione dei conti correnti bancari. Negli altri casi deve essere data volta per volta.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei poteri e nelle mansioni in caso di vacanza della carica o di suo temporaneo impedimento. Qualora l'impedimento non sia dichiarato dallo stesso Presidente, esso dovrà essere certificato dal Collegio dei Proviviri.

6. Nel caso in cui sia vacante anche la carica di Vice Presidente, o se anche questi si trovi temporaneamente impedito, la funzione presidenziale sarà assunta, per il solo tempo e le incombenze strettamente necessarie, dal membro del Comitato Esecutivo che ha conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni per i componenti del Consiglio, e in caso di parità da quello più anziano in età.

TITOLO VIII **Del Comitato Esecutivo**

ART. 23 - Il Comitato Esecutivo viene eletto, a norma dell'art. 20, dal Consiglio e dura in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio. I suoi Membri sono rieleggibili.

Opera secondo le delibere del Consiglio, salvo casi di urgenza, su cui riferisce al medesimo al più presto.

Nomina - sentito il parere del Consiglio - i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, o Strutture Istituzionali.

Il Comitato Esecutivo, può demandare alla persona del Presidente o del Vice Presidente, l'espletamento diretto di pratiche.

Il Comitato Esecutivo può suddividere tra i suoi componenti compiti specifici riferiti alle attività della Associazione.

ART. 24 - Nel caso che il Comitato Esecutivo debba assumere impegni per una determinata categoria di interessi che, al momento, non trova rappresentanza specifica in seno a sé, può chiedere al Consiglio di aggregare come esperto della materia un Socio appartenente alla categoria interessata ed eventualmente anche persona estranea all'Associazione.

ART. 25 - Tutte le decisioni del Comitato Esecutivo debbono essere prese a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 26 - Nell'eventualità, prevista dall'art. 6, di decadenza del Consiglio, il Comitato Esecutivo in carica continuerà nelle sue funzioni sino a quando sarà sostituito da nuovo Comitato e ciò per garantire la continuità della vita associativa.

Il Comitato Esecutivo dovrà nel più breve termine provvedere per la elezione di un nuovo Consiglio.

TITOLO IX **Collegio dei Proviviri**

ART. 27 - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone fisiche anche estranee all'Associazione .

Esso elegge nel proprio seno il Presidente. Ha il potere di stabilire, sia in via generale che per ciascun caso particolare, le norme relative al proprio funzionamento, dandone comunicazione al Consiglio perché questi le sottoponga eventualmente all'Assemblea per la necessaria ratifica.

L'appartenenza al Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 28 - Il Collegio dei Proviviri esercita le funzioni previste dal presente Statuto. Può essere altresì interpellato da ciascun Socio e da ciascun altro organo sociale in merito all'interpretazione delle norme statutarie. In questo caso, tuttavia, il parere da lui reso non è vincolante.

TITOLO X **Collegio dei Revisori**

ART. 29 - Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone fisiche anche estranee all'Associazione.

Si applicano al Collegio dei Revisori, per quanto di ragione, le stesse disposizioni previste dall'art. 27.

ART. 30 Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione economica dell'Associazione, e a tal fine può fare luogo in qualsiasi tempo, presso il Presidente dell'Associazione, il Consiglio e il Comitato Esecutivo, ad ogni ispezione da lui ritenuta opportuna per il controllo della gestione medesima.

Il Consiglio gli sottopone il rendiconto economico annuale dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello di previsione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea cui è demandato di approvarli. Nei successivi quindici giorni il Collegio dovrà esprimere per iscritto il proprio parere, che verrà sottoposto esso pure al giudizio dell'Assemblea.

TITOLO XI **Dei verbali**

ART. 31 - Le deliberazioni degli organi sociali di cui all'art. 13 dovranno essere sottoscritte:

- dalla persona che presiede la riunione e dal segretario nominato per quanto riguarda: Assemblea, Consiglio e Comitato Esecutivo;

- dai Membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri per quanto di loro competenza.

TITOLO XII **Delle votazioni**

ART. 32 - Non è in alcun caso e sede ammesso il voto per acclamazione.

Per le votazioni di Assemblea il Presidente deciderà di volta in volta se debbono essere attuate per alzata di mano, per alzata o seduta, per divisione, per appello nominale o per scheda segreta.

Si avrà in ogni caso votazione per scheda segreta quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno dieci partecipanti.

Per le votazioni di consiglio si avrà votazione per scheda segreta quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno due Consiglieri.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive saranno normalmente effettuate per corrispondenza, salvo esplicita delibera dell'Assemblea ordinaria o delibera del Consiglio espressa con maggioranza di due terzi.

TITOLO XIII **Direttore Generale**

ART. 33 - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio.

Il Direttore Generale è responsabile dell'efficienza dei servizi e dell'andamento degli uffici dell'Associazione. Il Direttore Generale dirige il lavoro degli uffici dell'Associazione con poteri organizzativi, direttivi e dispositivi su tutto il personale dipendente e su tutti gli altri soggetti, che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti di collaborazione con l'Associazione. Il Direttore Generale dovrà inoltre coordinare e dirigere l'attività di tutte le sedi e gli uffici dell'Associazione sul territorio nazionale, sia direttamente che per mezzo dei direttori delle singole sedi.

In caso di temporanea mancanza della figura del Direttore Generale, la sua funzione può essere assegnata ad uno dei Soci od al Presidente; in tali casi (in deroga parziale all'art. 13 ultimo comma) sarà riconosciuto un rimborso spese la cui entità sarà fissata dal Consiglio. Nel caso di vacanza del Direttore Generale ne assumerà provvisoriamente i compiti il Presidente.

ART. 34 - Il Direttore generale partecipa - con carattere consultivo - alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e fungerà da Segretario in sede di Assemblea, di Consiglio e di Comitato Esecutivo.

Il Direttore generale è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede sociale.

TITOLO XIV **Gruppo Certificatori Qualità**

ART. 35 - Il Gruppo Certificatori Qualità può essere costituito dal Consiglio. Esso è composto da tre membri, eletti dal consiglio che li sceglie

tra gli associati della categoria. Il Gruppo elegge, al proprio interno, il Presidente. Le cariche sono gratuite ed hanno la stessa durata del Consiglio.

Il Gruppo Certificatori Qualità, di concerto con il consiglio, stabilisce le regole deontologiche e comportamentali, compatibili ed aderenti ai regolamenti internazionali di categoria, dei consulenti e degli enti di certificazione aderenti ad A.L.Im.

Il Gruppo Certificatori Qualità: valuta i consulenti e gli enti di certificazione, in base ai requisiti di cui al precedente comma 2; rilascia l'accredito agli enti che hanno superato la valutazione di merito; ove ne ricorrano i presupposti, può ritirare l'accredito assegnato, l'ente oggetto di tale provvedimento può proporre ricorso al Consiglio; stabilisce, sia in via generale che per ciascun caso particolare, le norme relative al proprio funzionamento, dandone comunicazione al Consiglio perché questi le sottoponga eventualmente all'Assemblea per la necessaria ratifica.

TITOLO XV **Patrimonio Sociale**

ART. 36 - Il patrimonio sociale, formato dai contributi dei Soci e da tutti i beni, mobili ed immobili materiali ed immateriali che comunque cadano in proprietà o in possesso dell'Associazione, è amministrato e gestito dal Comitato Esecutivo, cui compete la redazione del rendiconto economico e finanziario secondo la disposizione del presente Statuto da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

TITOLO XVI **Esercizio Finanziario - Bilancio**

ART. 37 - L'Esercizio Finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 38 - Il Bilancio consuntivo e quello di previsione sono predisposti, su proposta del Presidente, dal Comitato Esecutivo e da questo proposti all'approvazione ed all'esame del Consiglio che a sua volta, dopo averli esaminati ed approvati: li trasmetterà al Collegio dei Revisori, ai fini di quanto previsto dall'art. 30; li sottoporrà per l'approvazione e per l'esame all'Assemblea secondo il disegno dell'art. 16. Il bilancio consuntivo sarà corredato da una relazione del Consiglio e da una relazione del Collegio dei Revisori; il bilancio di previsione troverà la sua spiegazione nella relazione annuale del Presidente all'Assemblea e nella relazione del Collegio dei Revisori.

TITOLO XVII **Controversie**

ART. 39 – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 lettera c), qualsiasi controversia concernente i rapporti tra i Soci e l'Associazione, come pure i rapporti tra i singoli Soci che abbia ad oggetto la loro comune appartenenza all'Associazione, la quale non sia riservata per legge alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sarà sottoposta all'esame di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due nominati da ciascuno dei contendenti e il terzo dai primi due, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Il Collegio arbitrale stabilirà di volta in volta le norme per il proprio funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, e deciderà nelle forme dell'arbitrato rituale, non escluso il ricorso all'equità.

TITOLO XIII **Scioglimento e liquidazione dell'Associazione**

ART. 40 - L'Associazione si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione con altre Associazioni, ma comunque sempre per deliberazione Assembleare presa con maggioranza di almeno tre quarti dei Soci iscritti.

ART. 41 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIX **Dei regolamenti**

ART. 42 - Il Consiglio dovrà predisporre quei regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa. Ogni regolamento così predisposto dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, dopo la quale, e non prima, potrà avere applicazione.

I REGOLAMENTI

- Regolamento previsto dall'art. 5
- Giudizio dell'Assemblea sull'operato del Consiglio (art. 6).
-
- Votazioni per corrispondenza (art. 17).
- Elezioni e scrutini (art. 32).
- Gruppi di categoria (art. 12).